

CONVENZIONE

tra

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila (di seguito anche USRA), in persona del Responsabile, dott. Paolo Aielli,

e

il Comune dell'Aquila (di seguito Comune), in persona del Sindaco Dott. Massimo Cialente

e

l'Automobile Club L'Aquila (di seguito denominato anche AC Aquila) in persona del presidente Avv. Marfisa Luciani.

PREMESSO

Che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 67-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere;

che, ai sensi dello stesso comma 2, tali Uffici "effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'art.67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al processo approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica."

che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 67-quinques, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del D.L. 28 aprile 2009 n.39 convertito con modificazioni con la L. 24 giugno 2009 n.77 che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità".

che, l'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) – banca dati relativa alle informazioni sullo stato giuridico-patrimoniale dei veicoli - opera attraverso le società collegate e la struttura federativa costituita dagli Automobile Club provinciali e dispone delle tecnologie necessarie per assicurare l'acquisizione delle informazioni relative ai mezzi ad ai percorsi.

che, in data 18/05/2012 è stata sottoscritta una convenzione tra il Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie ai sensi dell'OPCM n.3923/2011 e l'Automobile Club L'Aquila,

finalizzata alla fornitura degli OBU da applicare agli autoveicoli impiegati dai privati per la movimentazione delle macerie in grado di seguire i percorsi effettuati dagli stessi, determinarne la tracciabilità e consentire la gestione dei dati raccolti.

che, ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

CONSIDERATO

la necessità e l'urgenza di proseguire gli interventi di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma e le conseguenti attività di rimozione e di trasporto delle macerie, per consentire il ripristino di condizioni di normalità;

l'assoluta esigenza, in un contesto di così grave severità economico-finanziaria, di contenere la spesa relativa alla ricostruzione entro i limiti imposti dalla disponibilità delle risorse pubbliche all'uopo destinate;

che l'AC dell'Aquila può rendere disponibili, mediante le tecnologie che ha a disposizione, tutte le informazioni relative alla tracciabilità in tempo reale, su rappresentazione geografica, archiviate su supporto informatico accessibile via internet, con le dovute riservatezze, e memorizzabile sui computer delle strutture commissariali;

che le precedenti collaborazioni tra la struttura commissariale e l'AC dell'Aquila che hanno avuto come oggetto l'individuazione e la gestione dei veicoli coinvolti nei crolli del Sisma del 6 aprile 2009, il monitoraggio dei mezzi dei Vigili del Fuoco per la rimozione delle macerie conseguenti al medesimo sisma, e, in ultimo quella già richiamata, del 18 Maggio 2012 relativa alla tracciabilità delle macerie attraverso l'utilizzo degli OBU.

che, dalla nota prot. n.32 del 30/01/2014 acquisita al protocollo USRA con n.1207 del 05/02/2014 si evince che, dalla data di sottoscrizione della convenzione sopra richiamata, del 18 maggio 2012:

1. L'AC ha consegnato 543 OBU a cui sono associati 682 veicoli
2. Le imprese continuano a registrarsi per avere le OBU

che, si rileva la necessità di proseguire le operazioni necessarie alla tracciabilità delle macerie private e al conseguente monitoraggio, in accordo a quanto disposto nel D.Lgs.152/2006 e s.m.i., garantite fino ad ora dal servizio offerto da AC dell'Aquila.

VISTI

L'articolo 1 dell'OPCM 3942/2011, come modificata dall'articolo 10 dell'OPCM 3945/2011, che autorizza le imprese incaricate, iscritte all'Albo Nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ad effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni stesse di cui all'articolo 1 commi 1 e 3 dell'OPCM 3923/2011, sino ai siti di stoccaggio autorizzati;

La circolare n.1/sarm del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie, del 3/07/2012, che definisce che la registrazione dei trasporti, successiva alla registrazione

dell'impresa, è obbligatoria a partire dal 1/8/2012 e l'acquisizione ed installazione del dispositivo OBU è obbligatoria dal 1/9/2012

L'articolo 1 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione (di seguito anche DCD) n.111/2012 con il quale sono disposte le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui alle OPCM 3923/2011 e 4014/2012, contenute negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante dello stesso DCD;

L'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto la gestione delle macerie e, in particolare, il comma 4 che dispone la proroga della validità dell'OPCM 4014/2012, ai sensi dell'articolo 67-quinquies, comma 2, del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;

Il co.5 dell'articolo 1, della predetta OPCM 4014/2012 che stabilisce, "Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui allo stesso comma, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal Commissario delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati" e inoltre che, "la mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto e carico delle ditte inadempienti".

Il co.2 dell'articolo 1 della stessa OPCM 4014/2012 che dispone che il Commissario delegato entro 20 giorni dalla pubblicazione della stessa ordinanza dispone, con proprio provvedimento, le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui all'art.1, comma 5, dell'OPCM 3923/2011, come sostituito dal comma 1;

Il punto a) del co.2 dell'articolo 2 della stessa OPCM 4014/2012 che stabilisce che il Commissario delegato dispone quanto necessario per assicurare il monitoraggio anche sulla base delle informazioni di cui all'art. 9, co.2 del D.L. 39/3009 convertito con modificazioni nella L.77/2009, ed il coordinamento complessivo delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con DCD 3/2009 e DCD 11/2009;

Gli artt.188-bis e ss., del Capo I - Titolo I - Parte IV – del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti convengono di sottoscrivere la presente Convenzione, al fine di garantire la prosecuzione del servizio gratuito già fornito da AC dell'Aquila, e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

1. L'oggetto del presente Accordo è la fornitura da parte dell'AC L'Aquila di un dispositivo elettronico denominato On Board Unit (di seguito anche OBU) da applicare ai veicoli impiegati dai privati per la movimentazione delle macerie prodotte dalle opere di demolizione e ricostruzione degli immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila.

2. L'OBU è in grado di seguire i percorsi effettuati da tutti i veicoli, determinando così la tracciabilità dei flussi di macerie, come previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e consentendo la gestione dei dati raccolti.

Articolo 3 (Adempimenti)

1. L'AC Aquila, per garantire il perseguimento degli obiettivi specificati nel precedente articolo 2, si impegna a:

- i. Fornire alle Ditte private incaricate del trasporto delle macerie:
 - a. I dispositivi per la georeferenziazione (OBU) da applicare sui mezzi impiegati per la movimentazione dei materiali, prodotti durante i lavori per la ricostruzione, verso i siti di stoccaggio autorizzati;
 - b. Le istruzioni di installazione ed impiego dei suddetti dispositivi;
 - c. Le credenziali di accesso al sistema, necessarie per compiere il controllo dei percorsi realizzati dai mezzi, conseguenti all'abbinamento dei codici identificativi degli OBU attivate e assegnate sui mezzi, al profilo della Ditta registrata sul sito <http://www.commissarioperlaricostruzione.it>;
 - d. La specificazione dei costi relativi alla fornitura e ai canoni annuali per la gestione del servizio di tracciamento, corrispondenti alle sole spese, a carico delle medesime Ditte.
 - e. La consegna del dispositivo avverrà entro 30 giorni dalla data di prenotazione degli OBU da parte della Ditta, previa verifica delle informazioni fornite al momento della suddetta registrazione della Ditta.

ii. Ritirare dalle Ditte: il certificato camerale, la delega del titolare o legale rappresentante alla sottoscrizione del contratto e la dichiarazione di iscrizione all'elenco dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, necessari per fare le principali verifiche preliminari.

- a. Le Ditte, al momento del rinnovo dell'iscrizione, dovranno consegnare i documenti mancanti, elencati nella presente Convenzione, e/o quelli richiesti, e debitamente comunicati, dall'AC L'Aquila o dagli altri soggetti competenti, in future determinazioni.

iii. Fornire e installare il programma TrakIT, per il tracciamento dei mezzi su cui sono installati i dispositivi OBU, sui computer delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nelle varie fasi del procedimento (dal rilascio, al controllo preliminare e successivo)

iv. Formare i dipendenti e i funzionari individuati dalle Pubbliche Amministrazioni a cui verrà consegnato e installato il programma per il tracciamento dei veicoli (TrakIT) al corretto utilizzo dello stesso, garantendo il supporto agli operatori, attraverso l'assistenza telefonica, per la durata della convenzione.

2. Il Comune – Settore Ricostruzione Privata – si impegna a verificare la corrispondenza delle richieste di Rilascio/Rinnovo degli OBU con le autorizzazioni per il rilascio del “buono contributo” emesso dai competenti Uffici del Comune, inoltre, promuove eventuali altre verifiche a campione se ritenute necessarie.

3. L'USRA, l'AC L'Aquila e il Comune, laddove riscontrassero eventuali irregolarità durante le verifiche di competenza, ne daranno prontamente comunicazione ai soggetti preposti al controllo (ARTA, Carabinieri, Polizia provinciale, Guardia di Finanza, ecc...).

Articolo 4 (Fabbisogni)

1. I costi relativi alle attività di cui all'articolo 3, sono interamente a carico delle Ditte, e servono a coprire le sole spese sostenute da AC L'Aquila. I suddetti costi sono fissati nella misura di 135 € per la cessione degli OBU, più un canone annuale per il servizio di tracciamento pari a 140 € per il primo anno e a 150 € per ogni anno successivo al primo. In caso di riattivazione del Servizio è previsto un costo aggiuntivo di 30,00 € al canone annuale. I costi, da intendersi al netto dell'IVA, potranno subire delle oscillazioni relative all'adeguamento alle mutate condizioni del mercato, previa motivata comunicazione all'USRA.

2. Eventuali altre attività che si rendessero necessarie in corso d'opera, (come, a mero titolo d'esempio, modifiche ai sistemi software, attività di formazione agli operatori di controllo, elaborazioni ad HOC sui dati raccolti, erogazioni di servizi tecnico-organizzativi che presuppongano l'utilizzo di personale dell'AC L'Aquila), che non siano previste nella presente Convenzione e che saranno oggetto di specifiche richieste da parte dell'USRA, e non siano altresì legate ai requisiti funzionali del software stesso (aggiornamenti, ecc.), dovranno essere opportunamente quantificate dall'AC L'Aquila che si impegna ad eseguirle, una volta concordate, secondo le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi.

Articolo 5. (Risorse finanziarie)

La presente convenzione non comporta nessun onere a carico della Pubblica amministrazione ad esclusione di eventuali attività di cui al comma 2 dell'articolo precedente, che non siano state considerate nell'art.3 co.1 della presente Convenzione, e solo se opportunamente concordate e quantificate dalle parti.


Articolo 6 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre, salvo le tempistiche relative all'approvazione degli organi di controllo se necessaria, dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31 ottobre 2015.

2. La stessa convenzione può essere rinnovata o disdetta, con richiesta formale e motivata di una delle parti presentata entro i quattro mesi precedenti la data di scadenza della stessa.

Articolo 7 (Clausole generali)

Le parti si rendono disponibili ad ulteriori forme e modalità di collaborazione, in termini di attività e servizi, individuate e promosse dai soggetti coinvolti per rispondere opportunamente a nuove esigenze che non siano previste da questa Convenzione.



Articolo 8 (Controversie)

Ferma la cognizione dell'Autorità giudiziaria competente ai sensi di legge, per le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le parti si impegnano ad esperire preventivamente ogni utile tentativo di accordo bonario.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Aquila **2 SET. 2014**

Per l'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila

Dott. Paolo Aielli

Per il Comune dell'Aquila

Dott. Massimo Cialente

Per l'Automobile Club
dell'Aquila

Avv. Marisa Luciani